

Novità fiscali dell'8 aprile 2009: archivio informatico dei documenti fiscali: impronta entro 4 mesi dopo la presentazione delle dichiarazioni; registro delle imprese: diritti di segreteria sul deposito dati dei soci di SRL a seguito abolizione libro soci; scissione parziale proporzionale di società seguita da vendita di quote; tariffa servizi depurazione acque; OCSE: individuazione dei paesi collaborativi

Pubblicato il 8 aprile 2009

archivio informatico dei documenti fiscali: impronta entro 4 mesi dopo la presentazione delle dichiarazioni; registro delle imprese: diritti di segreteria sul deposito dati dei soci di SRL a seguito abolizione libro soci; scissione parziale proporzionale di società seguita da vendita di quote; tariffa servizi depurazione acque; OCSE: individuazione dei paesi collaborativi

Indice fisco oggi:

- 1) Enti pubblici: fac-simile di Relazione dell'organo di revisione**
- 2) Terremoto: Sospensione di tutte le scadenze fiscali nelle zone colpite dal sisma**
- 3) Archivio informatico dei documenti fiscali: Impronta entro 4 mesi dopo la presentazione delle dichiarazioni**
- 4) Grandi contribuenti: Individuati i criteri per i controlli formali e sostanziali**
- 5) Registro delle Imprese: Diritti di segreteria sul deposito dati dei soci di S.r.l. a seguito dell'avvenuta abolizione del libro soci**
- 6) Decreto incentivi in attesa di definitiva approvazione**
- 7) Scissione parziale proporzionale di società seguita da vendita di quote**
- 8) Tariffa servizi depurazione acque: Istanza di rimborso in bollo**
- 9) Controlli fiscali: pronto l'identikit delle grandi imprese**
- 10) Ocse: Individuazione dei Paesi collaborativi e standard sullo scambio di informazioni**
- 11) Decreto Ias: Numerose le incongruenze**
- 12) Intermediari: Al via la nuova disciplina**

1) Enti pubblici: Fac simile di Relazione dell'organo di revisione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha approvato la Relazione dell'organo di revisione relativamente agli enti pubblici.

Il documento, relativo alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2008 e allo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2008, è stato predisposto dalla Commissione Revisione negli enti locali dell'area Enti Pubblici del Consiglio nazionale, al fine di fornire ai commercialisti che ricoprono incarichi negli Enti Locali uno strumento operativo per la redazione della relazione sul rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2008.

Si tratta, quindi, di un manuale operativo che va utilizzato, in tutto o in parte, adattandolo alle diverse realtà degli enti locali ed integrato con osservazioni e proposte su specifiche problematiche riscontrate nell'espletamento dell'incarico.

Inoltre, lo schema è corredato da tabelle elaborate in formato excel, con la possibilità di inserire i dati e di ottenere in automatico i risultati finali, e da note esplicative con riferimenti normativi e indicazioni applicative.

La suddetta relazione deve essere predisposta entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque entro venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

Il **rendiconto** per l'esercizio 2008 deve essere deliberato dal Consiglio dell'Ente **entro il termine del 30.04.2009**.

La suddetta guida operativa è, pertanto, disponibile sul sito www.CNDCEC.IT

2) Terremoto: Sospensione di tutte le scadenze fiscali nelle zone colpite dal sisma

La proposta contenuta in una lettera inviata dai commercialisti a Tremonti e Befera.

Sospendere tutte le scadenze di natura fiscale, previdenziale ed amministrativa che interessano i cittadini e gli studi professionali delle zone colpite dal sisma.

E' questa la proposta avanzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) per venire incontro alla esigenze della popolazione dell'Abruzzo e, in particolare, dell'aquilano.

La proposta è contenuta in una lettera che è stata inviata il 07.04.2009 al Ministro dell'Economia Giulio Tremonti e al direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera.

Nel dettaglio i commercialisti sollecitano un provvedimento che sospenda il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, nonché la presentazione delle dichiarazioni fiscali, i cui termini siano in scadenza in questi giorni o comunque di scadenza ormai prossima.

La nota conclude evidenziando che in Abruzzo operano 132.511 imprese: Quasi 3.000 sono i commercialisti.

A breve un provvedimento che ufficializza l'esonero dagli adempimenti fiscali per le zone terremotate

Sospesi i pagamenti di tutti i tributi locali e nazionali per gli abitanti dei Comuni colpiti dal terremoto che ha devastato l'Abruzzo.

Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia, Attilio Befera, oggi pomeriggio, nel suo intervento a Radio City, su Radio 1.

La decisione sarà formalizzata, a breve, con un provvedimento legislativo. La questione è già all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri.

In ogni caso, precisa il direttore delle Entrate, in attesa dell'intervento del Governo, sarebbe ora comunque impossibile effettuare qualsiasi pagamento perché, con ordinanza del Prefetto, sono stati chiusi tutti gli uffici pubblici, compresi quelli delle Entrate e di Equitalia.

I contribuenti dell'area colpita dal sisma non devono, quindi, assolutamente preoccuparsi, in questo momento, di problemi di ordine fiscale.

Sono rinviati, specifica Befera, non soltanto gli adempimenti relativi a tutte le imposte, ma saranno interrotte anche le altre attività svolte normalmente dagli uffici.

Stop quindi anche ad accertamenti e riscossioni coatte.

Sarà un successivo provvedimento a stabilire tempi e modalità da seguire per regolarizzare gli adempimenti ora sospesi (*nota dell'Agenzia delle Entrate del 07.04.2009*).

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato stampa del 07.04.2009)

3) Archivio informatico dei documenti fiscali: Impronta entro 4 mesi dopo la

presentazione delle dichiarazioni

E' stato modificato il termine di comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta

dell'archivio informatico relativa ai documenti rilevanti ai fini tributari (di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23.01.2004).

Adesso, in materia di comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti a fini tributari, **l'impronta dell'archivio informatico** oggetto della conservazione **deve essere trasmessa**, assieme alla relativa sottoscrizione ed alla marca temporale, **entro il 4° mese successivo** (e non più entro il mese successivo) **alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni** relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva.

Ciò al fine di estendere la validità dei documenti informatici.

La modifica si è resa necessaria seguito di quanto introdotto dall'art. 1, comma 161, della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che ha apportato modifiche all'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10.06.1994, n. 357, convertito dalla Legge 08.08.1994, n. 489, estendendo ai tre mesi, successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali, il periodo in cui la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici viene considerata regolare anche senza la trascrizione su carta.

(Decreto del 06.03.2009, pubblicato in G.U. n. 80 del 06.04.2009)

4) Grandi contribuenti: Individuati i criteri per i controlli formali e sostanziali

Un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in relazione ai cd. grandi contribuenti ha individuato i criteri in base ai quali vengono determinati il "volume d'affari, ricavi o compensi" dichiarati.

Infatti, l'art. 27 del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dall'art. 1 della Legge 28.01.2009, n. 2, ha attribuito, con decorrenza 01.01.2009, alle speciali strutture individuate con il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, la **competenza all'espletamento delle seguenti attività** (nei confronti dei contribuenti **con volume** d'affari, ricavi o compensi **superiore a 100.000.001 di euro**):

a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis;

b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter;

c) di controllo sostanziale;

d) di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione;

e) di gestione del contenzioso;

f) di rimborso in materia di imposte dirette e di IVA relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.

Il neo Provvedimento prevede, inoltre, ai medesimi fini, i criteri adottati in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali o di presentazione delle dichiarazioni prive dei dati, necessari per l'applicazione dei criteri stessi o nelle quali i dati stessi risultino errati.

Il citato Provvedimento stabilisce che la determinazione della soglia di cento milioni di euro viene effettuata considerando il valore più elevato tra i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, i compensi derivanti dall'attività professionale o artistica ed il volume d'affari.

Oltre a tali criteri, per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, ai fini della determinazione della predetta soglia, vengono, altresì, considerati quei dati dichiarati che esprimono le più significative componenti positive della relativa gestione.

Il provvedimento prevede, inoltre, che il parametro di riferimento sia individuato assumendo il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo d'imposta ed il volume d'affari dichiarato per l'anno solare precedente a quello di chiusura del periodo stesso, nel caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Al fine di contemperare le esigenze di trasparenza nei confronti dei contribuenti

e quelle di natura operativa connesse alla gestione di attività relative a periodi d'imposta per i quali non siano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, quali, ad esempio, quelle di rimborso, di gestione delle istanze di interpello, nonché di controllo, anche anticipato e di contenzioso, il citato parametro va individuato sulla base dei dati indicati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata.

Ai medesimi fini viene fissato un periodo di sospensione dell'applicazione dei criteri previsti nei punti 1 e 2, pari a novanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione (termine che garantisce, peraltro, la validità delle stesse), durante il quale il parametro di riferimento è individuato tenuto conto dei dati indicati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, fermo restando, quindi, l'utilizzo del valore più elevato tra i dati indicati nelle dichiarazioni presentate per ciascun periodo d'imposta, al termine del periodo di sospensione.

Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni nelle quali è prescritta l'indicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della ripetuta soglia, viene stabilito che le attribuzioni ed i poteri di cui all'art. 27, commi 13 e 14, permangono in capo alle strutture dell'Agenzia già competenti prima della data di entrata in vigore del decreto n. 185/2008, così come nei casi in cui l'individuazione dei contribuenti sia rilevata in sede di accertamento, ferme restando le disposizioni organizzative dettate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2008/191630 del 27 dicembre 2008 in materia di ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e l'ufficio controlli delle direzioni provinciali.

Relativamente ai casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati rilevanti per la determinazione della soglia di cui al punto 1, ovvero contenenti dati errati, il provvedimento prevede che la Direzione Centrale Accertamento, anche su segnalazione delle altre strutture dell'Agenzia, ha facoltà di

individuare i contribuenti richiamati al punto 1 del presente provvedimento a seguito del riscontro dell'ammontare del volume d'affari, dei ricavi e dei compensi effettuato in base ai dati di bilancio ed a qualsiasi ulteriore informazione a disposizione dell'Agenzia, salvo quanto rilevato in sede di accertamento. Dell'esito di tali riscontri l'Agenzia dà comunicazione al contribuente interessato.

Infine, il provvedimento stabilisce che i medesimi criteri si applicano, altresì, alle imprese di più rilevante dimensione, di cui all'art. 27, comma 10, del D.L. n. 185/2008, ai fini dell'individuazione dei contribuenti nei confronti dei quali sono espletate le attività di cui ai commi 9, 11 e 12 del predetto art. 27.

Punti 1 e 2 del Neo Provvedimento:

1. Criteri generali per l'individuazione dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro.

1.1. L'individuazione dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro e la conseguente attribuzione, per ciascun periodo d'imposta, della competenza all'espletamento delle attività previste dall'articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 gennaio 2009 n. 2, è effettuata assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d'imposta, salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4:

a) ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall'esercizio di arti e

professioni di cui all'art. 53, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) volume d'affari ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Ulteriori criteri per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione.

2.1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e per quelli indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ai fini dell'individuazione del parametro di riferimento indicato nel punto 1 è, altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d'imposta:

i) interessi attivi e proventi assimilati;

ii) proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni a organismi di

investimento collettivo;

iii) commissioni attive;

iv) profitti da operazioni finanziarie;

v) altri proventi di gestione.

2.2 Per le imprese di assicurazione, ai fini dell'individuazione del parametro di riferimento indicato nel punto 1 è, altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle relative dichiarazioni fiscali:

i) premi di competenza e premi dell'esercizio;

ii) altri proventi tecnici.

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06.04.2009, prot. 2009/54291)

5) Registro delle Imprese: Diritti di segreteria sul deposito dati dei soci di S.r.l. a seguito dell'avvenuta abolizione del libro soci

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un proprio documento del 06.04.2009, ha chiarito che è di € 30,00 il diritto di segreteria per il deposito, oltre il termine del 31.03.2009, della comunicazione al Registro delle imprese per integrare le risultanze del Registro stesso con quelle del libro dei soci

Si tratta, quindi, della comunicazione prevista dal D.L. n. 185/2008, che come è noto era in esenzione da diritti fino al 31.03.2009.

Adesso, è stato, infatti, chiarito che i diritti di segreteria per le dichiarazioni depositate oltre il 31.03.2009 sono di € 30,00.

(Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 31017 del 06.04.2009)

6) Decreto incentivi in attesa di definitiva approvazione

La Camera dei Deputati ha approvato il 06.04.2009, con qualche modifica rispetto al testo originario, il cd. Decreto incentivi (D.L. n. 5/2009).

Si attende adesso l'Approvazione definitiva da parte del Senato.

Si ricorda che tale decreto contiene, peraltro, misure su:

- Bonus rottamazione per auto e moto;

- detrazione IRPEF del 20% per chi sostituisce mobili, televisori, elettrodomestici e computer relativi ad immobili su cui siano stati avviati lavori di ristrutturazione dal 01.07.2008;

- agevolazione fiscale per le aggregazioni d'impresa;

- benefici fiscali originariamente previsti per i distretti d'impresa estesi anche alle reti;

- riduzione delle imposte sostitutive per le rivalutazioni.

7) Scissione parziale proporzionale di società seguita da vendita di quote

E' elusiva l'operazione di scissione parziale proporzionale qualora non sia effettuata con l'intento di riorganizzare il complesso aziendale attraverso la creazione di più sistemi in un'ottica di continuità aziendale ed imprenditoriale, ma venga costituita solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una o più società "contenitori", destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da fare circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni.

Infatti, così facendo, i soci persone fisiche possono beneficiare del meno oneroso regime di tassazione sui capital gains ex art. 68, comma 3, del Tuir rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di azienda o ramo d'azienda ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Tuir.

Peraltro, nel caso di specie, l'operazione di scissione è risultata priva di valide ragioni economiche giacché la gestione degli impianti è già stata affidata a terzi tramite contratti di comodato (dalla documentazione è emerso che i contratti risultano due, stipulati con due diverse controparti: uno relativo a due impianti, l'altro relativo al terzo impianto) e, pertanto, l'impegno effettivo dei tre soci risulta già poco rilevante nella gestione dell'azienda.

L'operazione di riorganizzazione, scissione parziale proporzionale della S.n.c. (suddivisa in tre soci) e successiva cessione ad opera dei soci delle quote detenute nel capitale della società scissa e/o della beneficiaria, è, pertanto, tesa a realizzare un indebito risparmio d'imposta nella misura in cui viene evitata la tassazione sulla plusvalenza derivante da cessione di azienda e/o ramo d'azienda, avvalendosi artificialmente, senza valide ragioni economiche, della neutralità della scissione seguita dalla cessione delle quote, che comporta un minor aggravio fiscale.

In conclusione, in tale contesto l'operazione di riorganizzazione è diretta unicamente a conseguire un indebito risparmio d'imposta poiché posta in essere in aggiramento dell'art. 86 del Tuir e in assenza di valide ragioni economiche, e pertanto, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, la stessa si considera elusiva.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 97/E del 07.04.2009)

8) Tariffa servizi depurazione acque: Istanza di rimborso in bollo

Si applica l'imposta di bollo (€ 14,62) sull'istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione dell'importo pagato in più per il servizio di depurazione delle acque.

In particolare, tenuto conto della natura di corrispettivo della tariffa dovuta per il servizio di depurazione delle acque, l'istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato non rientra nella previsione esentativa del predetto articolo 5, comma 5, della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 e, pertanto, la stessa, ai sensi dell'art. 3 della tariffa annessa al DPR n. 642/72, è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 98/E del 07.04.2009)

9) Controlli fiscali: pronto l'identikit delle grandi imprese

Disegnato il profilo delle grandi imprese. Con un provvedimento (si veda sopra nell'articolo dal titolo: *"Grandi contribuenti: Individuati i criteri per i controlli formali e sostanziali"*) pubblicato il 07.04.2009 sul proprio sito l'Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco i criteri per

individuare i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro.

Ciò per garantire l'identificazione univoca, così come richiesto dal D.L. 185/2008, dell'ufficio competente a svolgere le attività di liquidazione, controllo formale, accertamento, rimborso, contenzioso, e tutoraggio per le imprese di più rilevante dimensione.

In particolare, il provvedimento stabilisce che per determinare la soglia di 100 milioni di euro si considera il valore più elevato tra i ricavi, i compensi professionali o artistici e il volume d'affari.

Accanto a queste regole, per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, il tetto massimo si calcola tenendo conto anche dei dati che esprimono le componenti di gestione positive più significative.

In caso di omissioni o errori nei dati dichiarati, il provvedimento attribuisce alla direzione centrale Accertamento la facoltà di individuare i grandi contribuenti sfruttando i dati di bilancio e qualsiasi informazione a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 07.04.2009)

10) Ocse: Individuazione dei Paesi collaborativi e standard sullo scambio di informazioni

“Abolizione del segreto bancario e collaborazione nell'ottica di potenziare lo scambio di informazioni continuano ad essere i punti di riferimento della politica di cooperazione tra i Paesi impegnati nella lotta all'evasione fiscale presenti al vertice del G20 tenutosi nei giorni scorsi a Londra.

Il comunicato ufficiale di chiusura del summit condivide gli appelli dell'Organizzazione per lo sviluppo economico e conferma la consapevolezza che la costituzione di un sistema antielusivo a valenza transnazionale non può essere elaborato da un unico Stato ma necessita del contributo di una volontà armonizzatrice che, attraverso lo scambio di informazioni e una minore rigidità del sistema bancario, superi i vincoli posti dalle misure normative dei singoli ordinamenti.

La revisione delle "liste" con l'individuazione dei Paesi collaborativi (white list), di quelli che si sono impegnati ad accettare gli standard internazionali sullo scambio di informazioni seppure non li abbiano ancora introdotti nelle legislazioni nazionali (grey list) e di quelli non collaborativi (black list) rappresenta un evento di grande rilievo nell'impegno profuso dall'Organizzazione per lo sviluppo economico da oltre un decennio nella lotta ai paradisi fiscali.

Esordisce, infatti, quest'anno, in aggiunta alla white list comprendente, per l'appunto, gli Stati impegnati nella costruzione e rafforzamento degli accordi fiscali bilaterali o multilaterali, anche una grey list comprendente quei Paesi che stanno lavorando per modificare il proprio sistema fiscale per adeguarlo a quello internazionale fondato su regole chiare e adeguati strumenti di controllo.

Tale impegno si traduce nella progressiva cancellazione della black list, attraverso misure di depenalizzazione in favore del rientro dei capitali e, nel contempo, di inasprimento delle sanzioni a carico di banche o imprese che intrattengono relazioni con gli Stati (dai 38 presenti nel 2000 ridotti ad appena 4) in essa presenti. Nel 2009 gli irriducibili sono, infatti, solamente Costa Rica, Filippine, Malesia e Uruguay".

(Di Antonina Giordano, in Notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 07.04.2009)

11) Decreto Ias: Numerose le incongruenze

Numerose le incongruenze che emergono dal decreto che ha dato applicazione alla legge n. 244/07.

Fiscalità a fasi alternate per le operazioni intervenute tra soggetti che adottano i principi contabili internazionali e quelli che invece ne restano fuori.

Ciò poiché sono diversi i criteri di imputazione economica sia per l'uno che per l'altro.

Si ricorda che il decreto in oggetto, sancisce il principio della prevalenza della sostanza rispetto alla forma per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali valendo per questi, in deroga alle regole fiscali, i criteri di imputazione temporale, di classificazione e di qualificazione previsti dai predetti principi.

Peraltro, in taluni casi, ai fini fiscali, restano le variazioni in aumento e in diminuzione da effettuare nella dichiarazione fiscali, ciò contrariamente a quanto era stato comunicato nei giorni scorsi.

(Di Giuseppe Ripa in Italia Oggi del 07.04.2009)

12) Intermediari: Al via la nuova disciplina

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto dell'Economia con la nuova disciplina su attività e funzionamento degli intermediari finanziari italiani ed esteri nonché sulle modalità di iscrizione e gestione dei relativi albi.

In seguito a tale disposizione, le società attive nell'assunzione di partecipazioni non dovranno più iscriversi nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico bancario.

Il provvedimento va a completare il quadro delle riforma che hanno riguardato il settore delle società attive nel rilascio di garanzie, nel leasing, nel factoring, nel money broking e nell'acquisto e detenzione di partecipazioni familiari che ha visto importanti novità sia sul piano degli adempimenti antiriciclaggio sia delle segnalazioni di vigilanza da inviare alla Banca d'Italia (*si veda in Italia Oggi del 07.04.2009*).

Le holding disciplinate dall'arti. 113 del Testo unico bancario (Tub) che gestiscono partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate dovranno presentare alla Banca d'Italia istanza di cancellazione da questo albo (*si veda nella nota de Il Sole 24 Ore del 07.04.2009*).

(Decreto n. 29 del 17.02.2009, pubblicato in G.U. n. 78 del 03.04.2009)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l